

DELIBERA N. 482/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEI PROCEDIMENTI AVVIATI NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ LA7 S.P.A., FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE LA7, PER L'INOTTEMPERANZA
AGLI ORDINI IMPARTITI CON DELIBERA N. 389/20/CONS (CONT 26/20/DCA
PROC 2772/LF) E DELIBERA N. 404/20/CONS (CONT 27/20/DCA PROC 2773/RC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020"*;

VISTA la delibera n. 340/20/CONS recante *"Atto di indirizzo sul rispetto dei principi vigenti in materia di pluralismo e correttezza dell'informazione con riferimento*

al referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal parlamento e pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019”;

VISTA la Delibera n. 389/20/CONS notificata in data 7 agosto 2020 (prot. 339410), con la quale l’Autorità ha ordinato alla Società LA7 S.p.a. l’immediato ripristino del rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di informazione nei notiziari e nei programmi informativi diffusi durante la campagna referendaria 2020 facenti capo alla Testata TGLa7 e, in particolare, che nei notiziari e nei programmi diffusi dalla testata TGLA7 proceda ad una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato assicurando adeguati spazi informativi all’iniziativa referendaria allo scopo di offrire all’elettorato una consapevole conoscenza del quesito oggetto del referendum medesimo, avendo cura di rappresentare e dare voce in maniera corretta e completa alle diverse posizioni;

VISTA la Delibera n. 404/20/CONS notificata in data 20 agosto 2020 (prot. 346823), con la quale l’Autorità ha ordinato alla Società LA7 S.p.a. di assicurare nei notiziari e nei programmi extra tg diffusi dalle testate ad essa facenti capo una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato nelle settimane 2-8 e 9-15 agosto 2020, garantendo un efficace approfondimento delle questioni connesse al quesito referendario attraverso la previsione di adeguati spazi informativi dedicati alla espressione delle posizioni favorevoli e contrarie. Ciò allo scopo di garantire all’elettorato una rappresentazione corretta, chiara e obiettiva dell’argomento oggetto del referendum e delle diverse conseguenze derivanti, rispettivamente, dall’accoglimento o dal rigetto della proposta di modifica della Carta costituzionale, in particolare provvedendo al riequilibrio dei tempi di parola favorevoli e contrari al quesito referendario nei programmi durante le tre settimane soggette alla verifica di ottemperanza;

VISTA la Delibera n. 414/20/CONS notificata in data 28 agosto 2020 (prot. 351968), con la quale l’Autorità ha deciso di rinnovare l’ordine già contenuto nella delibera n. 389/20/CONS per quel che concerne i notiziari diffusi dalla testata TGLA7 - impregiudicato ogni seguito procedimentale per la mancata ottemperanza accertata rispetto al periodo esaminato – e di estendere l’ambito temporale della verifica dell’effettiva ottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 389/20/CONS, tenendo dunque conto anche dei dati relativi alle settimane 23-29 agosto e 30 agosto-5 settembre per quanto riguarda i programmi;

VISTA la delibera n. 461/20/CONS del 16 settembre 2020, notificata in data 17 settembre 2020, con la quale è stato ordinato alla Società LA7 con specifico riferimento agli ultimi giorni di campagna “di procedere nei programmi diffusi dalla testata TgLA7 ad una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato, continuando ad assicurare adeguati spazi informativi all’iniziativa referendaria allo scopo di offrire all’elettorato una consapevole conoscenza del quesito oggetto del referendum medesimo, ma avendo cura di rappresentare e dare voce in maniera corretta,

completa ed equilibrata alle due opzioni di voto. In particolare, la testata dovrà assicurare il riequilibrio delle posizioni nei programmi.”

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 14 della delibera n. 322/20/CONS stabilisce che “L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, [...]”;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

- l'Autorità nella riunione del Consiglio del 26 agosto 2020 ha esaminato i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia srl, riferiti al periodo 2-22 agosto 2020, dai quali, in ordine ai tempi riservati alla trattazione dell'argomento oggetto del quesito referendario da parte dei notiziari diffusi dalla testata TGLA7, è emerso che i telegiornali hanno dedicato al tema del referendum un tempo pari a 11 minuti 18 secondi (pari allo 0,63% del tempo di argomento totale): nel dettaglio, si è registrato un tempo pari a 6 minuti circa nella settimana 2-8 agosto, a 2 minuti e 22 secondi nella settimana 9-15 agosto 2020 e a 2 minuti e 55 secondi nella terza settimana 16 -22 agosto. Pertanto, il tempo dedicato all'argomento oggetto del quesito referendario da parte dei notiziari diffusi dalla testata TGLA7 nelle tre settimane soggette alla verifica di ottemperanza non era aumentato, essendo in particolare diminuito successivamente all'ordine impartito dall'Autorità e notificato alla società il 7 agosto. I dati mostravano, infatti, una riduzione del tempo dedicato al tema del referendum nella seconda (9-15 agosto) e nella terza (16-22 agosto) rispetto alla settimana 2-8 agosto 2020.
- nella riunione del Consiglio del 9 settembre 2020 sono stati esaminati i dati di monitoraggio riferiti al periodo 30 agosto – 5 settembre 2020 dai quali, in ordine ai tempi riservati alla rappresentazione delle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario da parte dei programmi diffusi dalla testata TGLA7, era emerso ancora il permanere di un forte squilibrio tra le posizioni (47,1% per il SI e 38,7% per il NO);
- le condotte descritte sono state ritenute non conformi agli ordini impartiti e, conseguentemente, è stato deciso l'avvio di due distinti procedimenti per inottemperanza;

VISTO l'atto di contestazione CONT 26/20/DCA PROC 2772/LF notificato in data 27 agosto 2020 (prot. n. 351159);

VISTO l'atto di contestazione CONT 27/20/DCA PROC 2773/RC notificato in data 14 settembre 2020 (prot. n. 372948);

RITENUTO in via preliminare di disporre la riunione dei due procedimenti per ragioni di efficienza ed economia procedimentale stante la coincidenza del perimetro soggettivo e oggettivo. Le fattispecie risultano entrambe riconducibili all'alveo delle

norme relative alla campagna referendaria per cui appare opportuno procedere ad unica valutazione delle memorie difensive relative alla presunta violazione delle disposizioni attuative e degli ordini adottati dall'Autorità con riguardo, specificamente, ai tempi di parola e argomento rispettivamente nei notiziari e nei programmi di approfondimento extra TG ricondotti sotto la testata TGLa7;

VISTE le memorie difensive relative, rispettivamente, al succitato atto di contestazione CONT 26/20/DCA PROC 2772/LF, pervenuta in data 14 settembre 2020, (prot. n. 372461), e al succitato atto di contestazione CONT 27/20/DCA PROC 2773/RC, pervenuta in data 22 settembre 2020, (prot. n. 387129), trasmesse dalla Società LA7 S.p.a., nelle quali si eccepisce in particolare:

- a) L'analisi dei dati di monitoraggio deve essere supportata dalle valutazioni di natura qualitativa connesse al contesto di riferimento, con particolare riferimento all'attualità e alle specificità della campagna referendaria, oltre che alle scelte dei soggetti politici coinvolti, e deve altresì tener conto del complesso dell'offerta informativa della testata giornalistica nel corso dell'intero periodo della campagna referendaria, e con particolare riferimento alla seconda fase della campagna stessa, circostanza che permette di valutare come si sia offerta all'elettorato un'informazione corretta, imparziale e completa sul quesito referendario;
- b) La giurisprudenza costituzionale e quella amministrativa hanno chiarito che non è applicabile all'informazione (notiziari e programmi di approfondimento giornalistico) la ripartizione "matematica" degli spazi di parola tipica della comunicazione politica, dovendosi invece applicare il principio della parità di trattamento, intesa nel senso di garantire a forze politiche analoghe, analoghe opportunità di visibilità;
- c) Pur condividendo l'impostazione dell'Autorità rispetto ai telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo, la normativa primaria non impone alcuna "quota minima" di rispetto dell'obbligo di copertura informativa per i telegiornali, da considerare distinta rispetto a quella prevista per i programmi di informazione; conseguentemente, i dati quantitativi del monitoraggio settimanale relativi al tempo di argomento rispetto all'oggetto del quesito referendario da parte dei notiziari diffusi dalla testata La7 sono solo uno dei criteri a supporto dell'analisi della correttezza dell'operato dell'emittente;
- d) l'emittente ha dato e sta dando all'informazione politica nel corso della campagna referendaria un grande contributo, partecipando a quel pluralismo "esterno" dell'informazione radiotelevisiva, esplicazione del più generale principio del pluralismo al quale la Corte Costituzionale, con la sentenza 826 del 1988 ha riconosciuto valore centrale in un ordinamento democratico. L'emittente La7 si distingue nel panorama delle emittenti generaliste per il ruolo primario dedicato nel palinsesto all'informazione, all'approfondimento

giornalistico e al dibattito politico, grazie anche alla presenza di molti autorevoli giornalisti che coprono con i loro programmi tutte le fasce orarie della giornata.

- e) Nel corso della campagna referendaria l'emittente La7 ha dedicato all'informazione (notiziari, speciali Tg e programmi di approfondimento giornalistico) quasi 696 ore, con una media giornaliera di oltre 10 ore, più di ogni altra emittente generalista, ivi incluso il servizio pubblico. Nel corso dei programmi di approfondimento giornalistico sono stati invitati una pluralità di soggetti politici, opinionisti, giornalisti, di rappresentanti del mondo della cultura e dell'imprenditoria, e altri soggetti a diverso titolo coinvolti nel dibattito referendario, mettendo a disposizione del pubblico un ampio ventaglio di opinioni differenti.
- f) Con riferimento alla contestazione degli squilibri rilevati nelle settimane dal 19 luglio al 22 agosto, pur riconoscendo che durante la settimana del 2-8 agosto il tempo dedicato nei telegiornali all'argomento referendario sia stato superiore a quello dedicato nelle settimane del 9-15 agosto e 16-22 agosto, non vi è dubbio che il tempo dedicato nei telegiornali all'argomento referendario, nel periodo 2-22 agosto rispetto al monitoraggio riferibile alle settimane del 19 luglio – 1 agosto sia aumentato notevolmente, nella misura pari a circa sei volte;
- g) La7 ritiene che l'ordine di riequilibrio non abbia fondamento alla luce della normativa primaria e della giurisprudenza, in quanto imporrebbe un criterio quantitativo minimo di ripartizione del tempo di argomento, nei notiziari, e lederebbe il principio dell'indipendenza editoriale imponendo delle stringenti limitazioni nella scelta del palinsesto e, all'interno di questo, nella scelta degli argomenti relativi all'attualità della cronaca;
- h) Qualora fosse applicabile una ripartizione minima del tempo di argomento, l'ordine adottato dall'Autorità rispetto alle rilevazioni del periodo 19 luglio – 1° agosto non indicava che l'inversione di tendenza dovesse sostanzialmente necessariamente in un progressivo aumento, settimana su settimana ed in senso assoluto, del numero dei minuti dedicati al referendum all'interno dei notiziari;
- i) Garantire un equilibrio "matematico" degli spazi dell'informazione imponendo una quota di ripartizione progressiva del tempo dedicato nei telegiornali all'argomento referendario, come sembra essere stato l'orientamento dell'Autorità, non solo rende impossibile la programmazione dell'informazione radiotelevisiva, ma non consente un corretto esercizio del diritto di informazione in violazione dell'autonomia giornalistica ed editoriale della testata, né la legge 28/2000 prescrive il rispetto di simili parametri nei notiziari;
- j) Come riconosciuto dalla stessa Autorità con la delibera n. 414/20/CONS, non può non considerarsi il considerevole aumento del tempo dedicato alle tematiche sottese al quesito referendario nei programmi di approfondimento

nell'ambito dell'offerta informativa complessivamente messa a disposizione dalla testata di La7;

- k) Con riferimento agli ultimi dati di monitoraggio relativi alle settimane 23 agosto – 5 settembre, la società ha provveduto ad assicurare una adeguata copertura informativa ai temi del referendum, sia all'interno dei notiziari, con un tempo di argomento pari a 1 ora, 14 minuti e 38 secondi, sia dei programmi di approfondimento, con un tempo di argomento pari a 7 ore, 39 minuti e 9 secondi;
- l) La7 ritiene di avere ottemperato anche all'ordine di riequilibrio di cui alla delibera 404/20/CONS mediante un'immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato nelle settimane 2-8 agosto e 9- 15 agosto, garantendo uno spazio progressivamente più ampio alla tematica referendaria ed in particolare colmando la differenza sussistente, nelle settimane precedenti, tra le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario. Infine, considerando i dati del monitoraggio relativi alla settimana del 6-12 settembre 2020, si evidenzia come la Società abbia provveduto ad aumentare ulteriormente la copertura informativa ai temi del referendum, raggiungendo, tra le posizioni favorevoli e contrarie nei programmi di La7, una percentuale pari al 51,9% per il SI e al 40,6% per il NO.

ESAMINATE le memorie e i dati di monitoraggio successivi all'avvio dei procedimenti si ritiene di svolgere le seguenti considerazioni:

- Rispetto alla eccezione relativa alla differenza tra programmi di comunicazione politica e di informazione, appare doveroso richiamare l'attenzione sulla specificità della campagna referendaria. Infatti, l'applicazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell'informazione, declinati con riferimento alla campagna referendaria caratterizzata dal confronto tra due posizioni, impongono necessariamente il rigoroso rispetto della parità di trattamento che postula una equilibrata ripartizione degli spazi tra le due opzioni di voto. Sotto tale profilo, il regolamento di cui alla delibera n. 322/20/CONS precisa all'art.7, comma2 lettera b) che *“nei programmi di informazione va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi del referendum, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario”*.
- Quanto al merito, i dati di monitoraggio riferiti alla intera campagna referendaria danno conto di un progressivo impegno della testata nella trattazione della tematica referendaria (tempo di argomento). La testata TGLA7 ha dedicato all'informazione politica (nel caso di specie al quesito e alle conseguenze delle due opzioni di voto), segnatamente nei programmi

extra tg, una notevole quantità di spazio, molto spesso superiore nelle diverse settimane al tempo dedicato da altri fornitori di servizi media. In particolare, i telegiornali hanno dedicato al tema del referendum nella settimana 23-29 agosto un tempo pari a 33 minuti 31 secondi (pari al 5,53% del tempo di argomento totale; nella settimana 30 agosto – 5 settembre un tempo pari a 41 minuti 7 secondi (pari al 6,77% del tempo di argomento totale), nella settimana 6-12 settembre un tempo pari a 29 minuti 22 secondi (pari al 4,41% del tempo di argomento totale), nella settimana 13-19 settembre un tempo pari a 26 minuti 18 secondi (pari al 3,90% del tempo di argomento totale); i programmi hanno dedicato al tema del referendum nella settimana 23-29 agosto un tempo pari a 4 ore 2 minuti 42 secondi (pari al 6,14% del tempo di argomento totale); nella settimana 30 agosto – 5 settembre un tempo pari a 3 ore 36 minuti 27 secondi (pari al 5,72% del tempo di argomento totale), nella settimana 6-12 settembre un tempo pari a 5 ore 6 secondi (pari al 6,36% del tempo di argomento totale), nella settimana 13-19 settembre un tempo pari a 6 ore 19 minuti 57 secondi (pari all'8,20% del tempo di argomento totale);

- la condotta della Società, avuto riguardo al tempo dedicato all'argomento referendum nel periodo successivo alla notifica del primo atto di contestazione, risulta dunque di graduale ma significativo adeguamento al dettato normativo. Con riferimento a tali aspetti, le iniziative assunte appaiono garantire un pieno rispetto del principio del pluralismo per quel che concerne la rimarcata esigenza di assicurare una completa informazione al cittadino.
- Quanto invece alla seconda condotta contestata, quella relativa al mancato rispetto dell'equilibrio tra le posizioni favorevoli e contrarie, sebbene in alcune settimane abbia significativamente prevalso il tempo di parola per la posizione favorevole, è indubbio che la testata abbia avviato iniziative di recupero dopo la notifica del secondo atto di contestazione. In particolare, nell'ultima settimana di campagna 13-19 settembre, la società ha garantito l'equilibrio tra le posizioni del sì e del no nei programmi (2 ore 8 minuti 25 secondi pari al 45,6% per il SI, 2 ore 4 minuti 11 secondi pari al 44,1% per il NO).
- Al riguardo, mette conto evidenziare che dopo la notifica dell'ordine di cui alla delibera n.461/20/CONS, avvenuta in data 17 settembre, nei programmi diffusi il 18 settembre si è registrato un tempo di parola di 25 minuti e 49 secondi, dedicato alla posizione favorevole, pari al 39,77% del tempo di parola totale, un tempo di 26 minuti e 40 secondi, dedicato alla posizione contraria, pari al 41,08% del tempo di parola totale, e un tempo di 12 minuti e 26 secondi, dedicato alla posizione neutra, pari al 19,15%, del tempo di parola totale;
- Inoltre, come nel caso del tempo di argomento, i dati di monitoraggio riferiti alla intera campagna referendaria danno conto di un progressivo impegno della testata nella esposizione delle posizioni favorevoli e contrarie al quesito. La testata TGLA7 ha dedicato alla rappresentazione delle ragioni a sostegno

della posizione favorevole e di quelle a sostegno della posizione contraria al referendum, segnatamente nei programmi extra tg, una notevole quantità di spazio, molto spesso superiore nelle diverse settimane al tempo dedicato da altri fornitori di servizi media.

RITENUTO, alla luce delle considerazioni esposte, di disporre l'archiviazione dei procedimenti;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

L'archiviazione dei procedimenti avviati, rispettivamente, con CONT. 26/20/DCA e CONT. 27/20/DCA, per le ragioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società LA7 S.p.a., e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Sansalone